



REPUBBLICA ITALIANA

N. 354 REG. DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 173/1998 REG. RIC.

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CALABRIA**

ANNO 2008

Sede di Catanzaro – Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 173 del 1998, proposto da Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Morrone, con domicilio eletto presso lo studio Gigliotti, in Catanzaro, via A. Broussard;

contro

Comune di Cutro, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

architetti Antonio Pallone e Giuseppe Gerace, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Scutifero, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Natale Viscomi, in Catanzaro, via Pascali, n. 6;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale di Cutro n. 329 del 20 novembre 1997, le cui formalità di pubblicazione si sono esaurite il 7.12.1997, limitatamente alla parte in cui affida ai controinteressati l'incarico per la

redazione del progetto per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica nel Comune di Cutro.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Constatata l'omessa costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale intimata;

Vista la costituzione in giudizio dei controinteressati intimati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2008, il cons..

Concetta Anastasi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da relativo verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 20.1.1998 e depositato in data 30.1.1998, il ricorrente Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Crotone premetteva che, con la delibera n. 288 del 1997, la Giunta Comunale di Cutro aveva approvato un bando per l'affidamento dell'incarico progettuale per la realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica.

Esponneva che, successivamente, con l'epigrafata delibera n. 329 del 20.11.1997, la precitata Giunta Comunale di Cutro affidava l'incarico per la redazione del relativo progetto ad una *equipe* di tecnici, tra cui 5 ingegneri ed i due controinteressati intimati, esercenti la professione di architetto.

Avverso l'operato dell'amministrazione comunale, parte ricorrente deduceva, con unico motivo di diritto:

-violazione degli artt. 51 e 52 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537;

Secondo parte ricorrente, nella specie, la competenza per la redazione del suddetto progetto sarebbe attribuita *ex lege* esclusivamente alla figura professionale dell'ingegnere.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Non si costituiva l'intimata amministrazione comunale per resistere al presente ricorso.

Con memoria depositata in data 28.2.1998, si costituivano i controinteressati intimati, i quali deducevano in modo generico l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per irricevibilità e, nel merito, controdeducevano puntualmente alle tesi di parte ricorrente, concludendo per la reiezione del gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2008, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di irricevibilità del presente ricorso -peraltro genericamente svolta in assenza di alcuna puntuale indicazione in ordine alla data in cui parte ricorrente potrebbe aver avuto piena ed effettiva conoscenza dell'impugnato provvedimento- dal momento che non risulta in contestazione che le formalità di pubblicazione dell'impugnata delibera di G.C. di Cutro n. 329 del 20.11.1997 si siano

esaurite il 7 dicembre 1997, mentre il ricorso risulta essere stato tempestivamente notificato in data 20.1.1998.

Infatti, com'è noto, il *dies a quo* per l'impugnazione degli atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, inizia a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la loro pubblicazione.

Ed invero, nel processo amministrativo, è onere di chi eccepisce la tardività del ricorso o di alcuni dei suoi motivi, addurre e dimostrare gli elementi dai quali si possa desumere la *piena conoscenza* dell'atto impugnato e della sua lesività, anteriormente alla data di proposizione del gravame o della singola censura (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio, Sez. III, 1° aprile 2005, n. 2435; Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2005, n. 1445).

Nella specie, pertanto, in assenza di alcun principio di prova in ordine all'avvenuta *piena conoscenza* dell'impugnata delibera da parte del ricorrente Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Crotona, l'eccezione va respinta.

2. Nel merito, parte ricorrente deduce che, nella specie, la competenza per la redazione del progetto per la realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica sarebbe attribuita *ex lege* esclusivamente alla figura professionale dell'ingegnere.

Il capo IV del Regolamento per le Professioni d'Ingegnere e di Architetto, approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, di esecuzione della legge 24 giugno 1923 n. 1395 disciplina l'oggetto ed i limiti delle competenze spettanti alle due figure professionali.

L'art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 determina la competenza degli ingegneri nella progettazione e conduzione dei lavori per "estrarre ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

In tale formulazione ampia e comprensiva sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico - sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione "costruzioni di ogni specie").

L'art. 52 del medesimo Regio Decreto dispone che rientrano nella competenza comune di ingegneri ed architetti le "opere di edilizia civile" ed il raccordo con la norma che precede indica che questa categoria è stata individuata nell'ambito della più ampia e generale competenza degli ingegneri "per costruzioni di ogni specie".

Il medesimo art. 52, comma II, riserva alla competenza degli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e di restauro ed il ripristino degli edifici di interesse storico - artistico.

Tuttavia la parte residua (e quindi i calcoli, i rilievi geometrici, le tecniche di intervento strutturale, la parte ricostruttiva) rientra in altra ipotesi di competenza comune.

Orbene, non vi è dubbio che nella nozione di "opere di edilizia civile" siano da comprendere tutte le opere anche connesse ed accessorie, purché,

ovviamente, si tratti di pertinenze al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi.

Peraltro (e l'argomento assume un rilievo decisivo ai fini della verifica dei contenuti dispositivi degli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537 del 1925), l'art. 54, ultimo comma, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 contempla un allargamento della competenza degli architetti, per i soli professionisti appartenenti a questa categoria che abbiano conseguito il diploma di architetto civile, in questi termini: "sono autorizzati a compiere le attività di cui all'art. 51" (vale a dire quelle riservata agli ingegneri) "ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto ed alle opere idrauliche".

Ne consegue, su tali basi normative, che la regola da valere, salvo eccezione espressamente individuata, non può affatto essere quella della equivalenza delle competenze professionali di ingegneri ed architetti.

E' infatti pacifico che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; Sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; Sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538).

Nella specie sub esame, l'affidamento dell'incarico per la realizzazione di opere per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica comunale non può essere riconducibili all'alveo della progettazione di "*opere di edilizia civile*", ma piuttosto rientra nell'ambito delle opere di *ingegneria idraulica*, che, ai sensi degli artt. 51 e 54 del

precitato R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, va considerata come testualmente esclusa dalla competenza degli architetti.

In definitiva è, quindi, da escludere che l'incarico in questione possa essere conferito ad architetti, rientrando nella competenza esclusiva degli ingegneri, come espressamente attribuita *ex lege*.

Pertanto, il ricorso si appalesa fondato e, per l'effetto, va annullato l'impugnato provvedimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento.

Condanna i controinteressati al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, forfettariamente e complessivamente, nella misura di € 2000, (euro duemila), da porsi, rispettivamente nella misura di € 1000 (euro mille) a carico di ciascuno di essi.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 8.2.2008, con l'intervento dei signori magistrati:

Guido Romano

Presidente

Concetta Anastasi

Giudice Rel. Est.

Pierina Biancofiore

Giudice

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

II SEGRETARIO